

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sia per l'indirizzo organico-biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di:

- Chimica delle sostanze coloranti;
- Chimica degli intermedi;
- Chimica macromolecolare;
- Strutturistica chimica;
- Chimica organica superiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GIU

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 settembre 1962, n. 1440.

Istituzione di nuove marche dei valori di L. 500 e di L. 1000 per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente l'imposta generale sull'entrata e le successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1108, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche delle marche per il pagamento dell'imposta generale sulla entrata;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei valori di lire cinquecento e di lire mille con caratteristiche diverse da quelle determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1108;

Considerato che occorre determinare la forma e le caratteristiche delle nuove marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei suddetti valori;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei valori di:

lire 500 (cinquecento);

lire 1000 (mille)

nel formato carta di mm. 60×48 e nel formato stampa di mm. 57×46,25.

La carta usata per la stampa è bianca, liscia, filigranata in chiaro.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

Il complesso disegnativo delle marche è stampato in calcografia, il fondino negli spazi tondi centrali è stampato in rotocalcografia, la numerazione è stampata in tipografia.

Ogni marca si compone di due sezioni unite al centro da un fondino a tratti sottili orizzontali. Ogni sezione è formata da una identica cornice costituita da un motivo ondulato a linea bianca la quale racchiude: in alto, una tabellina con la leggenda in carattere pieno su fondo bianco « IMPOSTA GENERALE » e un cartiglio a semicerchio con la leggenda « SULL'ENTRATA »; in basso, in un altro cartiglio a semicerchio, vi è il valore della marca in cifre preceduto dalla leggenda « LIRE »; più in basso, in una tabellina rettangolare ad angoli smussati, su tratteggio finissimo orizzontale, vi è la serie ed il numero della marca.

Le due sezioni di marca racchiudono, in uno spazio circolare al centro, rispettivamente: quella a sinistra, la riproduzione della Lupa romana che allatta i gemelli su un piedistallo con fondino a tratteggio verticale; quella a destra, l'effigie della Dea Roma vista di tre quarti; una zona in bianco circolare divide la vignetta dalla cornice.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 500: inquadatura, lupa, testa e leggende in bruno; il fondo nei tondi centrali in bruno chiaro;

L. 1000: inquadatura, lupa, testa e leggende in blu; il fondo nei tondi centrali in verde chiaro.

La serie e la numerazione sono stampate tipograficamente in colore nero.

Art. 2:

Le marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei valori di L. 500 e di L. 1000 di vecchio tipo, istituite con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1108, restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 43. — VILLA